

Allegato alla deliberazione  
Della Giunta comunale n. 36 dd. 31.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Paola Pichenstein



## **COMUNE DI CUNEVO**

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate  
ai sensi dell'art. 1, commi da 609 e 616, legge 190 del  
23.12.2014 (Legge di stabilità)**

## RELAZIONE TECNICA

### Premessa

Il protocollo per la finanza locale per il 2015 dispone che il Piano di miglioramento dei comuni includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, il Comune individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese in particolare con riferimento agli organismi cosiddetti in house.

### 1. Il quadro di riferimento per il Comune

L'articolo 1, comma 611, prevede che le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, attivino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Preliminarmente la norma riconferma il contenuto dell'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014). Il legislatore ribadisce che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Esse non possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni in tali società strumentali.

La costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale è ammessa, così come è ammessa l'assunzione di partecipazioni in tali società nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Il comma 29 della stessa legge finanziaria 2008 prevedeva che, entro trentasei mesi dalla sua entrata in vigore, le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedessero a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) ha disposto (con l'art. 1, comma 569) che il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24.12.2007, n. 244, fosse prorogato di dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessasse ad ogni effetto.

In caso di esito negativo della procedura di alienazione è stata prevista una forma di recesso, secondo la quale entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Il legislatore con la legge di stabilità del 2015 ha fornito alcune indicazioni che dovranno essere seguite:

- a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di funzione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

### 2. Valutazione della situazione attuale

Il Consiglio comunale di Cunevo, con deliberazione n. 7 del 21 maggio 2009 avente ad oggetto "Autorizzazione alla partecipazione del Comune di Cunevo alle Società attualmente in essere, ai sensi dell'art. 3, comma 27 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) " ha stabilito di autorizzare le partecipazioni nelle seguenti società/enti:

- a) - **CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA**, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/dei seguenti servizi: attività strumentale al funzionamento dell'Ente;  
 - **CONSORZIO DEI COMUNI DEL BIM ADIGE**, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/dei seguenti servizi: Consorzio obbligatorio per progresso economico e sociale della popolazione ricompresa nel Bacino Imbrifero dell'Adige;
- b) - **AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI NON – SOCIETA' COOPERATIVA**, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/dei seguenti servizi: promozione turistica locale;  
 - **NOCE ENERGIA SERVIZI SPA**, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/dei seguenti servizi: attività di produzione e distribuzione di energia elettrica (servizio di interesse generale);
- c) - **TRENTINO SERVIZI SPA (ora DOLOMITI ENERGIA SPA)**, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/dei seguenti servizi: erogatrice di servizi di interesse generale (distribuzione gas metano);

Nella parte premesse ha motivato il non contrasto con l'art. 3, comma 27 della finanziaria 2008 come segue:

- le attività svolte dalla **società a)** costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e, pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;
- le attività svolte dalla **società b)**, in quanto presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'Amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;
- la **società c)** svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

Con deliberazione n. 19 del 24.11.2009 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione per la "governance" di Informatica Trentina Spa quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ( Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)"il Consiglio comunale ha stabilito di acquisire dalla Provincia autonoma di Trento n. 171 azioni da **Informatica Trentina Spa** a titolo gratuito con un valore nominale complessivo pari ad Euro 171,00 affidando a questa società i servizi informatici e telematici già attivati e di riservarsi per il futuro di affidare nuovi ed altri servizi.

Con deliberazione n. 28 del 08.11.2011 avente ad oggetto "Adesione a Trentino Riscossioni Spa"il Consiglio comunale ha stabilito di acquisire dalla Provincia autonoma di Trento n. 52 azioni da **Trentino Riscossioni Spa** a titolo gratuito con un valore nominale complessivo pari ad Euro 52,00 affidando a questa società i servizi indicati all'art. 2 bis del contratto di servizio. In particolare svolge attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli enti detentori di quote azionarie.

Con deliberazione n. 11 dd. 08.04.2014 avente ad oggetto "Noce Energia Servizi S.R.L.. Recesso dalla Società" il Consiglio comunale ha stabilito di recedere dalla Noce Energia Servizi, autorizzando il Sindaco a porre in essere i conseguenti adempimenti. In particolare il Comune di Cunevo deteneva una quota pari al 0,82% del capitale sociale di detta società. Le motivazioni che hanno determinato la scelta di recedere dalla società NES costituita nel 2004 da 58 comuni con il fine di partecipare alla gara di gestione delle centrali idroelettriche Edison ed in seguito orientatasi sull'attività di posizionamento della fibra ottica ha registrato nell'ultimo quinquennio costanti e crescenti perdite. Si tratta di una società priva di dipendenti che è rimasta sostanzialmente inattiva. Le crescenti perdite ne hanno eroso il capitale sociale.

Quindi ad oggi il Comune di Cunevo detiene le partecipazioni/ quote societarie indicate **nell'allegato 1** e di seguito riassunte:

RAGIONE SOCIALE	ATTIVITA' A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE COMUNE DI NANNO	DURATA DELL'IMPEGNO
INFORMATICA TRENTINA SPA	Gestione, sviluppo del Sistema informativo Elettronico Trentino; servizi di consulenza tecnica e a supporto dell'innovazione nel settore dell'ICT, servizi infrastrutturali di base, servizi applicativi.	0,0049%	31/12/2050
DOLOMITI ENERGIA SPA	Analisi chimico -fisico - batteriologiche sulla rete acquedottistica comunale	0,00025	31/12/2050
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	La Società gestisce: le entrate tributarie comunali individuate nel contratto di servizio in tutte le fasi procedurali, dalla promozione alla riscossione, al pre-contenzioso e al contenzioso compresa la consulenza giuridica e la predisposizione di norme e atti amministrativi di indirizzo; la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali insolite della Provincia e delle sue Agenzie.	0,0055%	31/12/2050
CONSORZIO COMUNI TRENTINI	Servizi di consulenza e supporto in materia sindacale, contrattuale, legale. Formazione nei confronti dei dipendenti	0,42%	31/12/2050
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON SOCIETA' COOPERATIVA	Promozione turistica nell'ambito della Valle di Non	0,183%	31/12/2054

### 3. Obiettivi e strumenti del piano di razionalizzazione

Il piano di razionalizzazione persegue lo stesso obiettivo degli altri interventi normativi che l'hanno preceduto e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci locali.

Fra gli strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo la norma annovera:

- l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione;
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;
- la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti;
- l'eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche tramite l'istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni);
- l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali.

### **3.1 Società di sistema costituite dalla Provincia Autonoma di Trento (Informatica Trentina e Trentino Riscossioni)**

Come indicato dalla Corte dei Conti sezione di Controllo di Trento (delibera n. 10/2014) per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento che si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti l'adesione degli Enti Locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della stessa società. Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento del servizio analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione sia in Informatica Trentina che in Trentino Riscossioni è di minima entità ed è stata acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe nessun vantaggio all'ente.

### **3.2 Società e partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione;**

Si procede poi all'analisi degli oggetti sociali delle società partecipate Dolomiti Energia Spa e Apt Valle di Non Società Cooperativa.

E' necessario soffermarsi in particolare su:

#### **OGGETTO SOCIALE DI DOLOMITI ENERGIA SPA**

*L'ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI TECNICI, ECONOMICI, FINANZIARI ED UMANI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI, NONCHE' L'ASSUNZIONE, LA GESTIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI NEI SETTORI ENERGETICO, ECOLOGICO E DELLE TELECOMUNICAZIONI, NEI COMUNI DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE ED IN OGNI ALTRA LOCALITA' DI PROPRIO INTERESSE ANCHE ALL'ESTERO. DETTE ATTIVITA' POTRANNO ESSERE SVOLTE SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO TERZI. LA SOCIETA' CONSEGUE LO SCOPO SOCIALE OPERANDO SIA IN VIA DIRETTA CHE ATTRAVERSO SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE; PERTANTO E' PARTE INTEGRANTE DELL'OGGETTO SOCIALE LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI, ANCHE DI MAGGIORANZA, IN ALTRE SOCIETA' DI SERVIZI E CIO' NEI LIMITI E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA. RIENTRANO, IN PARTICOLARE, NELL'AMBITO OPERATIVO DELLA SOCIETA', SENZA PERALTRO ESAURIRLO, LE ATTIVITA' ED I SERVIZI CONNESSI:*

- AL CICLO INTEGRALE DELLE ACQUE, IVI COMPRESSE LE ANALISI CHIMICO-FISICO-BATTERIOLOGICHE E LE RELATIVE ATTIVITA' DI VENDITA;
- ALL'ACQUISTO, ALL'IMPORTAZIONE, ALLA PRODUZIONE, AL TRASPORTO, ALLA DISTRIBUZIONE, MISURA E ALLA VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA;
- ALL'ACQUISTO, ALL'IMPORTAZIONE E STOCCAGGIO, ALLA DISTRIBUZIONE E ALLA VENDITA DI GAS COMBUSTIBILI, DEL CALORE E DEI FLUIDI ENERGETICI IN GENERALE;
- ALLA RACCOLTA, AL TRASPORTO ED ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPECIALI E PERICOLOSI;
- ALLA VIABILITA', AI POSTEGGI ED ALLE ALTRE INFRASTRUTTURE TERRITORIALI;
- ALLA SALVAGUARDIA ED AL RISANAMENTO DELL'AMBIENTE, ED AI RELATIVI LAVORI DI DIFESA E DI SISTEMAZIONE IDRAULICA;
- ALL'IGIENE AMBIENTALE;
- AL SERVIZIO DI CONDIZIONAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI RISCALDAMENTO ANCHE CON ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CALDAIE;
- ALLA GESTIONE DI CALDAIE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI TERZI;
- ALL'ATTIVITA' DI GLOBAL SERVICE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
- AL TRASPORTO DI COSE ANCHE PER CONTO DI TERZI;
- ALLE TELECOMUNICAZIONI;
- ALLE ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA;

*AD OGNI ALTRO SERVIZIO PUBBLICO ANCHE PRIVO DI RILEVANZA INDUSTRIALE. LA SOCIETA' POTRA' PRODURRE, TRASFORMARE E COMMERCIALIZZARE GLI ARTICOLI INERENTI L'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESSE ACQUE CONFEZIONATE PER IL CONSUMO*

UMANO. NEI SETTORI DI PROPRIO INTERESSE LA SOCIETA' PROMUOVE E REALIZZA MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DELLE VARIE FASI DEI PROCESSI INDUSTRIALI SOPRA ENUNCIATI. PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE E PER CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE COMUNITA' LOCALIZZATE SUL TERRITORIO, LA SOCIETA' PUO':

- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMUNQUE AD ESSO CONNESSE E/O RITENUTE UTILI;
- PROCEDERE AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E DI GARANZIE REALI, ALL'ASSUNZIONE DI MUTUI, ALL'ACQUISIZIONE DI BENI IN LOCAZIONE FINANZIARIA, ALL'ACQUISIZIONE, ALLA CESSIONE ED ALLO SFRUTTAMENTO DI PRIVATIVE INDUSTRIALI, BREVETTI, INVENZIONI, ALL'ASSUNZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE COLLATERALI O AFFINI, COSTITUITE O COSTITUENDE;
- PROCEDERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA, ED IN GENERE AD OGNI OPERAZIONE NECESSARIA OD UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE;
- PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, EVENTUALMENTE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI, ASSOCIARE OD ASSOCIARSI IN PARTECIPAZIONE ED IN ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA;
- OPERARE ANCHE NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELL'AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI, SIA DIRETTAMENTE SIA AFFIDANDO DETTA ATTIVITA' AD IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO DEI TRASPORTATORI PER CONTO TERZI;
- PROMUOVERE E GESTIRE CENTRI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEI SETTORI RICOMPRESI NELL'OGGETTO SOCIALE.

PER QUANTO ATTIENE ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE ED IMPIANTI STRUMENTALI RISPETTO ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTIVITA', LA SOCIETA' PUO' OPERARE NEI LIMITI CONSENTITI DALLA VIGENTE NORMATIVA.

## **OGGETTO SOCIALE DI AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON SOCIETA' COOPERATIVA:**

ACCOGLIENZA TURISTICA A FAVORE DELL'AMBITO NEL RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEFINITI DALLA PROVINCIA; COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TURISTICA SVOLTE A LIVELLO LOCALE DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI; DEFINIZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO-TERRITORIALE IN FUNZIONE DELLA SUCCESSIVA COMMERCIALIZZAZIONE, IN COORDINAMENTO CON LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA SOCIETA' PREVISTA DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 GIUGNO 2002 N.8; ORGANIZZAZIONE E VENDITA DI SERVIZI E PACCHETTI TURISTICI TARENTINI COME DEFINITI DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 GIUGNO 2002 N.8.

LE ATTIVITA' DI CUI ALLE LETTERE SOPRA MENZIONATE POTRANNO ESSERE SVOLTE DIRETTAMENTE DA PARTE DELLA COOPERATIVA OPPURE TRAMITE IL RICORSO AI SOCI, PUR MANTENENDO LA COOPERATIVA LA TITOLARITA' DELLE STESSE. LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA D) POTRA' ESSERE AFFIDATO ANCHE A TERZI. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' CHE DOVESSERO ESSERE IN FUTURO ATTRIBUITE AL SOGGETTO PREVISTO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 GIUGNO 2002, N. 8, DALLA MEDESIMA LEGGE O DA ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE O REGOLAMENTARI.

LA COOPERATIVA POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E NEGOZI GIURIDICI NECESSARI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, IVI COMPRESA LA COSTITUZIONE DI FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31.01.92, N. 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE; POTRA', INOLTRE, EMETTERE OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ED ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO.

LA COOPERATIVA PUO' RICEVERE PRESTITI DA SOCI, FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SECONDO I CRITERI ED I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA' SONO DEFINITE CON APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA SOCIALE.

La legge di stabilità (legge n. 147 del 27.12.2013) consente il mantenimento delle partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale ossia che abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi che siano strettamente necessari per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali..

La quota di partecipazione del Comune di Cunevo in **Dolomiti Energia Spa** è pari al 0,00025 quindi irrisoria e l'analisi dell'oggetto sociale non consente di dire che le attività poste in essere da detta società siano strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Cunevo. Si ritiene quindi

di proporre la graduale dismissione di detta partecipazione azionaria mediante la vendita delle quote detenute nel corso del prossimo triennio.

La quota di partecipazione del Comune di Cunevo **nell'Azienda per il Turismo Val di Non Società Cooperativa** è pari al 0,183% quindi irrisoria e la quota spese compartecipazione annuale liquidata risulta essere non molto rilevante (liquidato 2013 Euro 522,34) a fronte di attività di promozione del territorio della Valle di Non posta in essere da detta Società. La Società Cooperativa è espressamente prevista dalla L.P. 11.06.2002, n. 8, emanata nell'esercizio della competenza esclusiva della Provincia in materia di turismo e consente di concorrere alla realizzazione delle funzioni di cui alle lettere h) ed m) dell'art. 2, comma 7, dello Statuto. Fatta salva una attenta verifica annuale sulle attività poste in essere da detta società e dai costi che queste possono comportare sul bilancio comunale si ritiene di mantenere la partecipazione sottolineando che dalla visura camerale il numero dei dipendenti risulta essere superiore rispetto a quello degli amministratori.